

Definizioni

- **AB:** L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista legislativo a livello comunitario con un regolamento, il [Regolamento CEE 2092/91](#), e a livello nazionale con il D.M. 220/95. In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi, per la difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate.
- **AI:** utilizza le tecniche della “difesa Integrata”, è un sistema agricolo di produzione degli alimenti e di altri prodotti di alta qualità, che utilizza risorse e meccanismi di regolazione naturale per rimpiazzare apporti dannosi all'ambiente e per assicurare un'agricoltura vitale nel lungo periodo. (OILB Organizzazione Internazionale Lotta Biologica)

Reg. CEE 2092/91: Allegati

- Allegato I: norme per la produzione biologica a livello aziendale
- Allegato II: prodotti per la concimazione e fitosanitari
- Allegato III: requisiti minimi di controllo e misure precauzionali
- Allegato IV: elementi che figurano in notifica
- Allegato V: indicazioni di conformità al regime di controllo
- Allegato VI: ingredienti ed ausiliari di fabbricazione
- Allegato VII: numero massimo di capi per ettaro
- Allegato VIII: superfici minime coperte e scoperte

Allegato I

norme per la produzione biologica a livello aziendale

1. Periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti. L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. (Reg 473/02), qualora: terreno non trattato con un prodotto non compreso nell'allegato II.B, si tratti di superfici a set-asside, incolti dimostrabili o interessati da metodi di coltivazione a basso impatto (es. integrato).

2. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

- *a)* la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
- *b)* l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici.
- *c)* l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora: "un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c).

3. La lotta contro i parassiti, le malattie o le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

- scelta di specie e varietà adeguate;
 - programma di rotazione appropriato;
 - coltivazione meccanica;
 - protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
 - eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
- Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

Allegato II prodotti per la concimazione e fitosanitari

Parte A

PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO DEL TERRENO

Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- ⇒ impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I;
- ⇒ impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente l'immissione e l'utilizzazione dei prodotti interessati, applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato.

<i>Nome</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Letame	<p>Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera).</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.</p> <p>Indicazione delle specie animali.</p> <p>Proveniente unicamente da allevamenti estensivi</p>
Torba	<p>Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).</p>

Parte B

PRODOTTI FITOSANITARI, MICRORGANISMI, SOSTANZE DA UTILIZZARE IN TRAPPOLE, ALTRE SOSTANZE

Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

- ⇒ impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I;
- ⇒ Soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato (ove pertinente).

<i>Nome</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Azadiractina (albero del Neem) Rotenone	Insetticida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Microrganismi (batteri, virus e funghi) ad es. Bacillus thuringensis, Granulosis virus	Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220 CEE del Consiglio
Piretroidi (solo deltametrina o lambda- cialotrina)	Insetticida. Solo in trappole con sostanze specifiche attrattive. Solo contro <i>Batrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> wied. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Rame	Fungicida. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta.
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente.